

**COLLEGIO UNICO NAZIONALE DI CONCILIAZIONE ED
ARBITRATO**

Composto da:

prof. Giuseppe Morbidelli – Presidente

prof. Piergiovanni Alleva – Arbitro

prof. Albina Candian – Arbitro

con sede in Roma, via Borgognona, 47, int. 7, presso il “Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione”, riunito in conferenza personale in Roma, in data 26 settembre 2006 ha pronunciato il seguente

LODO

nel ricorso ex art. 18 bis – ANA 2003 proposto da
rappresentato e difeso dall’ avv. Gianluigi Malandrino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 1,

CONTRO

“Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni” s.p.a., (nel proseguo Duomo) in persona del legale rappresentante “*pro-tempore*”, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Adriano Raffaelli e Lorenzo Conti del foro di Milano e dall’avv. Paolo Todaro del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Gregoriana, 5.

* * *

FATTO

- 1) In data 30 gennaio 1997 la Duomo conferiva al Sig. _____ mandato
agenziale.

In data 30 maggio 2005 la Compagnia effettuava una verifica presso l’Agenzia del sig. _____ dalla quale emergevano irregolarità nell’amministrazione della stessa.

- 2) In data 13 giugno 2005 la Duomo inviava lettera raccomandata di revoca per giusta causa del mandato agenziale al sig. _____ contestando allo stesso sia carenze gestionali sia atti di concorrenza sleale mediante distrazione di clientela. In particolare la compagnia contestava, che, nel corso della verifica, erano state accertate n. 12 appendici registrate ad Elenco Giornaliero a premio zero, la cui documentazione non era stata inviata alla Compagnia e per le quali il ricorrente non era stato in grado di fornire spiegazioni.
- 3) Secondo la Compagnia *"tale effetto riveste particolare gravità poiché disattende le norme assuntive gli obblighi di mandato e pregiudica la Società mandante privandola della conoscenza dell'esatto contenuto degli obblighi assicurativi contratti; è stato considerato dei nostri incaricati che molteplici polizze sono state sostituite riducendo la durata contrattuale originaria senza la preventiva autorizzazione degli Uffici tecnici di direzione, così come prevedono le Disposizioni generali dell'allegato 7 al mandato di agenzia; sono stati rinvenute in Agenzia dai nostri incaricati cartoline di disdetta in bianco parzialmente compilate con l'individuazione del solo destinatario identificato con la Vostra ragione sociale, il che da presumere che siete Voi stessi ad elencare le polizze da disdettare e ad inviarvi la relativa cartolina di disdetta; vi sono stati sottoposti dai nostri incaricati due tabulati prelevati dagli archivi informatici ANIA dai quali si evidenzia la lista delle polizze auto annullate nei mesi di marzo e di aprile per disdetta dai clienti dell'agenzia di _____, i quali successivamente hanno per la maggior parte acceso polizze tutti presso una sola compagnia nostra concorrente; inoltre, in aggiunta ai fatti emersi dal verbale di verifica amministrativa e per quali a richiesta dei nostri incaricati non avete saputo fornire giustificazioni in merito, la Compagnia ha constatato dai dati ufficiali in suo possesso la incomprensibile e rilevante*

diminuzione degli incassi anno su anno. Tutto ciò non lascia dubbio sul Vostro tentativo di distrarre la nostra clientela ad altra compagnia".



- 4) Avverso il recesso per giusta causa, in data 21 giugno 2005, il
proponeva ricorso ex art. 18 bis ANA 2003, avanti al Collegio Unico di
Conciliazione ed Arbitrato, chiedendo che fosse accertata l'infondatezza
della giusta causa di recesso.
- 5) Il Collegio fissava la prima udienza di comparizione delle parti per il
giorno 3 novembre 2005.

In vista della stessa, il sig. depositava memoria datata 11.10.2005
contestando in diritto la fondatezza del recesso per giusta causa, in
particolare affermando che le 12 appendici mancanti erano state inviate
alla compagnia e comunque contenevano solo variazioni di dati
anagrafici e variazioni di indirizzo. Quanto alle variazioni di durata
delle polizze affermava che le stesse erano state fatte su accordo con la
compagnia e quindi autorizzate. Quanto all'accusa di distrazione della
clientela e basata sul ritrovamento in agenzia di alcune cartoline di
disdetta senza indicazione del mittente - prosegue la difesa di - le
stesse non possono essere probanti di un attività illecita volta alla
distrazione di clientela.

Concludeva, quindi, chiedendo al Collegio di "dichiarare infondata la
giusta causa condannando Duomo Assicurazioni a corrispondere al
ricorrente in aggiunta alle indennità di cui agli artt. 27 a 33 ANA anche
le ulteriori indennità stabilite dagli artt. 25 e 26 ANA, oltre a quella
sostitutiva di preavviso di cui all'art. 13 ANA ed alla somma aggiuntiva
di cui all'art. 12° con la maggiorazione del 100% indicata dall'art. 18bis
ANA. Con vittoria di spese. Chiedeva altresì di ammettere in via
istruttoria prova contraria e diretta sui capitoli che seguono: "*Vero che
tutte le appendici di variazioni di polizze venivano sempre trasmesse
alla Direzione della Duomo dal personale dell'agenzia e che furono*

trasmesse anche quelle indicate in allegato alla lettera di recesso e qui allegate al documento 13 da mostrare al teste;

- a) Vero che le variazioni di contratti pluriennali di rami elementari furono poste in essere dall'agente su richiesta dei clienti, nell'ambito di un programma generale di riqualificazione del portafoglio, convenuto con la Direzione della Duomo, che prevedeva anche la trasformazione di molti contratti da pluriennali ad annuali;
- b) Vero che due subagenzie di importanti dimensioni smisero nel corso del 2004, e molti clienti seguirono tali subagenti, che praticavano tariffe decisamente più convenienti, a parità di garanzia, nell'ordine del 30% in meno;
- c) Vero che la lettera di recesso venne consegnata al signor [redacted] presso l'agenzia in data 13.6.2005". Si indicavano a tal fine come testimoni i signori:
- 6) Il Duomo. si è costituita in giudizio con memoria in data 14.10.2005, e ha formulato le seguenti conclusioni: "in via preliminare: differire la prima udienza arbitrale rimettendo in termini Duomo per la produzione di documenti e deduzione di mezzi di prova. In subordine e nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza e la fondatezza della giusta causa di recesso da parte della preponente dal mandato agenziale in essere tra il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a e il sig. [redacted] e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte ex adverso con ogni conseguente statuizione ex art. 18 Accordo ANA; in via istruttoria: si chiede sin d'ora ammettersi prova testimoniale sulle circostanze dedotte in atti e sulle altre che si dedurranno nei termini di legge con i testi Sigg. [redacted] con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e/o produrre. Con vittoria di spese diritti ed onorari."

- 7) Successivamente con memoria autorizzata del 21.10.2005 Duomo contestava quanto affermato dal [redacted] nella memoria dell'11 ottobre 2005. In particolare contestava l'autenticità dei documenti prodotti dal sig. [redacted] affermando che essi erano stati compilate solo dopo l'ispezione e la comunicazione del recesso per giusta causa. In particolare Duomo sosteneva che le appendici alle polizze autorizzate non potevano essere emesse senza preventiva autorizzazione. Infatti, secondo una procedura ormai in vigore dal 23 novembre 2004, vengono teletrasmesse automaticamente dall'agenzia alla compagnia. La copia cartacea segue quindi la tele-trasmissione e la stessa riporta la dicitura Tel. Le altre appendici non possono invece mai essere emesse dall'agente (come riportato nell'allegato 7 del mandato depositato) e solo in casi eccezionali possono previamente essere autorizzate dalla Compagnia che fornisce un codice. Duomo quindi contestava la regolarità delle appendici prodotte dal [redacted], in quanto non rispondenti alle caratteristiche su evidenziate. Quanto alla sostituzione delle polizze pluriennali con polizze di durata inferiore Duomo contestava e smentiva di aver autorizzato il sig. [redacted] e dichiarava come, al contrario, una tale attività fosse espressamente vietata dal mandato e da circolari della compagnia.
- 8) Alla prima udienza tenutasi il 3 novembre 2005, gli arbitri provvedevano ad esperire il tentativo di conciliazione e verificata l'indisponibilità delle parti a conciliare disponevano per il proseguo del giudizio rinviando al 24 gennaio 2006.
- 9) All'udienza del 24 gennaio comparse le parti, il Collegio procedeva all'interrogatorio libero durante il quale il Sig. [redacted] nel riepilogare i fatti di causa precisava che le appendici alle polizze venivano inserite sulla base di una password appositamente rilasciata dalla direzione; le integrazioni alle polizze standard erano autorizzate per le vie brevi;
- 
- 

disconosce quindi la provenienza dalla sua persona delle cartoline depositate in atti da Duomo. Contestava inoltre quanto asserito da Duomo circa le finalità della politica di riduzione della durata delle polizze. La Duomo contestava le affermazioni del sig. [redacted] ribadendo le proprie affermazioni basate sui documenti prodotti

Il Collegio assegnava quindi alle parti 8 giorni per il deposito di memorie.

Venivano quindi assunte le prove testimoniali richieste dalle parti.

DIRITTO

Valutate le prove documentali prodotte dalle parti e quelle assunte nel corso dell'istruttoria nonché le prove testimoniali, il Collegio ritiene che siano provati gli addebiti svolti dalla Duomo nei confronti dell'agente sig. [redacted]. Ritiene altresì il Collegio che sussista una connessione funzionale tra i diversi episodi documentati dalla Duomo; ciò nel senso che essi appaiono costituire i momenti di emersione di un medesimo disegno volto ad ottenere il trasferimento del portafoglio agenziale ad altra agenzia ed ad altra compagnia assicuratrice, con cui poi [redacted] ha iniziato collaborare.

Convincono di ciò i seguenti dati fattuali.

Indubbiamente si è verificata in un ristretto arco temporale una anomala trasmigrazione di clientela dalla agenzia della Duomo Assicurazioni per il territorio di [redacted], retta dal sig. [redacted]

L'anomalia è data non solo dal rapporto quantità/ tempo, ma anche dal fatto che la clientela si è univocamente indirizzata ad una singola altra compagnia. Nonostante quanto sostenuto dalla attenta difesa del [redacted] il Collegio esclude che ciò sia collocabile nell'ambito della mera casualità. Nemmeno il riferimento alla cessata collaborazione di due subagenti può consentire un diverso apprezzamento, posto che a fronte di una dato, che, se vero, risulterebbe connotato da marcata

antigiuridicità non risulta alcuna reazione adeguata dell'agente a doverosa protezione del portafoglio dell'agenzia ad esso affidata. Né il ricorrente ha dimostrato che le "uscite" appartengono, per lo meno nella stragrande maggioranza, ai portafogli dei subagenti di cui sopra.

Né consente un diverso apprezzamento la tesi circa la scarsa competitività delle tariffe praticate dalla Duomo. Posto infatti che non emergono variazioni di qualche importanza nell'arco temporale rilevate ai fini della presente controversia, e che quindi dette tariffe risultano compatibili con il forte accrescimento della clientela che lo stesso ha cura di sottolineare, tale tesi non risulta confermata documentalmente.

Né si può trascurare che numerosi altri dati di fatto accertati nel corso della procedura rimangono privi di ragionevole spiegazione all'infuori di quella rilevata dalla Compagnia. Ciò a cominciare dalle appendici in bianco a premio zero, rispetto alle quali non può bastare l'asserzione che esse vennero comunicate alla mandante, essendo evidente che la comunicazione di per sé non rileva né sotto il profilo dell'adempimento contrattuale, né sotto quello esplicativo.

A ciò si aggiunga la prassi tesa alla riduzione del periodo di validità delle polizze e le oltre 90 appendici di rescindibilità poste in essere dal
., in piena e non negata autonomia, ed inviate alla Compagnia solo successivamente alla revoca del mandato, ed, infine, il dato oltremodo singolare relativo alle lettere di disdetta in bianco rivenute nell'agenzia e confermate dal teste Antonelli. Infine, ulteriore elemento indiziario di grande momento è dato dal fatto che il . ha iniziato a collaborare proprio con la Compagnia subentrata alla Duomo nei termini di cui sopra.



Il quadro che ne emerge si compone pertanto di elementi univoci nonché gravi precisi e concordanti che sorreggono la fondatezza della giusta causa di recesso.

Infatti, richiamato il costante orientamento di questo Collegio, si deve osservare che la giusta causa di recesso sussiste a fronte di condotte agenziali che non consentono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto per il verificarsi di una rottura irreversibile dell'elemento fiduciario che caratterizza il medesimo.

Nel caso di specie la rottura del rapporto fiduciario si è senza dubbio verificata stante la sistematica opera di diradazione e depauperamento del portafoglio dell'agenzia d. a vantaggio della concorrenza.

In conclusione il Collegio ritiene fondata la giusta causa addotta dalla Compagnia per il recesso immediato dal contratto.

Per le ragioni sovra esposte il Collegio esamina gli atti e sentite le parti:

Respinge il ricorso

presentato dal Sig. . Il Collegio statuisce altresì che, come stabilito al punto 7 dell'allegato B ANA 2003, le spese legali sono a carico delle parti e che, come stabilito all'art. 18 *bis*, comma 4, ANA 2003 le spese dell'arbitrato, liquidate con separata ordinanza, sono a carico di . quale parte soccombente.

Così deciso dall'unanimità in Roma in data 26 settembre 2006 dal Collegio riunito in conferenza personale.

Prof. Giuseppe Morbidelli

hevo 27/9/2006

Prof. Piergianni Allegra

Polype 28/9/2006

Prof. Albina Candian

Hebno 29/9/2006